NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 14

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

1) ha facolta' di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare puo' peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualita' di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

2) ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Versione in vigore dal 27 settembre 1958, non più in vigore dal 19 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Estremi	Legge 24 marzo 1958, n. 195
Capo	II — Attribuzioni e funzionamento del consiglio superiore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-costituzione-e-sul-funzionamento-del-consiglio-superiore/art-14-attribuzioni-del-ministro-per-la-grazia-e-giustizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it